



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri"**  
Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG)  
Tel. 0742/818860 - 0742/818701  
e-mail: [pgic82800p@istruzione.it](mailto:pgic82800p@istruzione.it) - pec: [pgic82800p@pec.istruzione.it](mailto:pgic82800p@pec.istruzione.it)  
sito: [www.scuolenoceraumbra.edu.it](http://www.scuolenoceraumbra.edu.it) - C.F. 83004080541



Prot. N. (ved.segnatura)  
circ. N. (ved.segnatura)

**Al personale ammvo – Segreteria del personale**  
**A tutti i docenti interessati - I.O. Nocera**  
**A tutto il personale Ata interessato - I.O. Nocera**  
**E p.c. : al DSGA**  
**Alla bacheca – albo circolari**

## **OGGETTO: ricostruzione di carriera**

Come noto, la ricostruzione di carriera è utile per l'inquadramento nel corretto **scaglione stipendiale** (gradone) in base ai servizi svolti prima dell'assunzione in ruolo (**pre ruolo**). Nello specifico:

- per gli assunti prima dell'a.s. 2023-24, era riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, "per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo", con il recupero del terzo mancante al momento del *riallineamento della carriera*
- gli immessi in ruolo dall'a.s. 2023-24 e confermati in ruolo, hanno riconosciuto il servizio di ruolo "ai fini giuridici ed economici, per intero" in termini di giorni di "servizio effettivamente prestato" (artt. 489-569 del D.Lgs 297/94)

La **domanda di ricostruzione di carriera** deve avvenire:

- una volta superato l'anno di formazione e prova
- autonomamente, a domanda sul portale POLIS-IstanzeOnLine,
- con istanze presentate "nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno" (Legge 107/15, comma 209): di conseguenza, la mancata presentazione della domanda nel suddetto periodo fa slittare la ricostruzione di carriera all'a.s. successivo.

Facendo seguito alla Circ. MEF del 2-12-2021, si ricorda inoltre che la ricostruzione di carriera, sulla base dell'effettiva anzianità di servizio, non è soggetta alla **prescrizione** decennale decretata nell'art. 2946 del Codice Civile. Resta, però, il limite della prescrizione quinquennale dell'art. 2948 del Codice Civile (come ripreso nelle indicazioni contenute nella Circ. Min. n. 27/2017) per gli **arretrati** stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti di ricostruzione di carriera.

Pertanto, si ricorda agli interessati di:

- attivarsi in tempo presso la Segreteria del personale per chiedere la ricostruzione di carriera, in quanto la pratica prevede tempi di espletamento lunghi, legati al ricevimento dei *certificati di servizio* delle scuole presso le quali si è svolto il *pre ruolo*
- informarsi periodicamente sullo stato della pratica, stante la prescrizione quinquennale degli arretrati economici sopra ricordata.

Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

*Il Dirigente Scolastico*  
*Prof. Leano Garfoletti*  
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)